

Comune di Borgone Susa (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2.3.2010: Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*Delibera*

1) di approvare, per le motivazioni esposte, le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, nei seguenti termini:

Art. 7 comma 2 lettera c): Aggiungere “da presentare su supporto cartaceo e su supporto informatico secondo le specifiche predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale ”

Art. 16 il comma 3 è sostituito dal seguente: Filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione; filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine della proprietà antistante; filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 18: Sostituire il dispositivo della lettera e) con la seguente dicitura”al ricovero e alla manovra dei veicoli poste all’interno degli edifici, quando pertinenti allo stesso.”

Art. 27 bis: è soppresso l’intero articolo

Art. 30 comma 1: Dopo l’ultimo capoverso inserire la seguente dicitura ”Tali verifiche non risultano necessarie nel caso di edifici esistenti in cui la superficie totale oggetto di pavimentazione(compresa quella eventualmente già realizzata)non sia superiore a 400 mq”

Art. 32 comma 7: Sostituire il primo periodo con la seguente dicitura “ Il terreno oggetto di sistemazione dovrà rispettare un franco di 30 cm rispetto al muro di recinzione/sostegno posto sul confine di proprietà. La sistemazione del terreno dovrà rispettare una pendenza non superiore al 15% ad eccezione di situazioni preesistenti.

Art. 33 comma 4: Sopprimere la dicitura “ detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse

Art. 33 comma 6: Sostituire l’intero comma con la seguente dicitura “I condizionatori o altri impianti tecnologici devono essere collocati possibilmente sul versante opposto alla pubblica via .Quando non sia possibile soddisfare questo requisito mediante l’utilizzo di apparecchiature in commercio, dovranno valutarsi con gli Uffici competenti ( Edilizia Privata ) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione Edilizia.”

Art. 38 comma 10: Sopprimere l’intero comma

Art. 39: inserire al termine dell’ultimo periodo del comma 2 la seguente dicitura: “Negli edifici residenziali le canne fumarie devono, ove tecnicamente possibile, essere realizzate internamente alla muratura dell’edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve essere posizionata all’interno di un comignolo avente caratteristiche architettoniche omogenee con l’esistente”.

Art. 39 comma 7: dopo la dicitura “Non sono ammessi tetti piani” aggiungere “ad esclusione delle coperture destinate a terrazzo”

Art. 39 comma 10: Inserire nel primo capoverso, dopo le parole “metà della larghezza del muro”, la dicitura “misurata sotto l’ultimo solaio”; sopprimere all’ultimo capoverso la dicitura “ed è soggetta alla verifica dell’ampliamento del 20% del volume dell’edificio esistente”

Art. 40 comma 9: inserire la seguente dicitura dopo l'ultimo periodo " Tale disposizione non si applica in caso di S.U.E."

Art. 40 inserire il comma 10: Con la seguente dicitura "Sono da considerarsi attività edilizia libera e pertanto non soggetta a D.I.A. o Permesso di Costruire l'installazione di arredo da giardino (un gazebo, pergolati, tende, forni in muratura per barbecue, piccoli manufatti destinati a deposito attrezzi da giardino o gioco bimbi aventi superficie massima di mq. 9,00 e altezza massima di mt. 3 al colmo, serre non fisse per una superficie non superiore a 15 mq) nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali. I locali di deposito attrezzi da giardino andranno eseguiti con materiali e tecniche tali da armonizzarsi con l'ambiente costruito circostante, in legno, con manto di copertura in tegole canadesi, lose o preferibilmente con materiale uniforme alla copertura del fabbricato principale. Le serre andranno realizzate con intelaiatura metallica corredata con materiale trasparente sia per le pareti laterali comprensive della porta che per la copertura".

Art 43 comma 1: Sostituire il comma 1 con la seguente dicitura "I muri di sostegno possono essere realizzati con un'altezza massima pari alla differenza di quota esistente in loco tra il punto in cui deve realizzarsi il muro di sostegno e il punto a quota più elevata del lotto, l'altezza massima non potrà comunque superare i 3 metri; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. Sul muro di sostegno potrà essere realizzata una recinzione con altezza massima di 1,50 m";

Art 44 comma 2: al termine del periodo aggiungere "Le dimensioni minime del numero civico dovranno essere di 15 cm di larghezza e 10 cm. di altezza , mentre quelle massime non dovranno superare i 20 cm di larghezza e 15 cm di altezza"

Art 45: sostituire l'intero comma 3 con il seguente. "Per la realizzazione di parapetti e ringhiere si dovrà tenere in considerazione il contesto architettonico dell'edificio oggetto di intervento e dei fabbricati limitrofi, al fine di utilizzare tipologie costruttive che riprendano le caratteristiche tipologiche del tessuto architettonico locale."

Art 47 comma 9: la dicitura "Nelle zone residenziali gli eventuali cancelli di accesso carraio dovranno essere arretrati di almeno 5 mt dal margine della carreggiata" è sostituita con " In tutto il territorio comunale, ad esclusione delle frazioni montane, i cancelli di accesso carraio e le relative recinzioni dovranno essere arretrati rispetto alle aree di passaggio veicolare o pedonale in modo tale da consentire la sosta di un veicolo con dimensioni pari 5,0 m x 2,5 m"

Inserire l'articolo 47 bis: *Pergolato, Gazebo*

1. Per pergolato si intende una struttura leggera formata da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando piante rampicanti; come tali sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste dimensioni e che consenta la rimovibilità previo smontaggio e non per demolizione. La struttura deve essere costituita da montanti e traverse in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti.

2. Il pergolato, in quanto elemento di arredo e funzionale all'uso dell'area verde o cortilizia è considerato arredo da giardino, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile.

3. Il gazebo è una struttura, con altezza massima di ml. 3,00, in legno, metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere invece coperta con tela o stuoie in canna o bambù, tegole o lose e, in quanto elemento di arredo da giardino, non concorre alla formazione della superficie pavimentata nell'area scoperta di pertinenza dell'immobile purchè la pavimentazione sia solo in lastre a secco amovibili; il manufatto dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o simile) una superficie massima di mq. 15 e non può avere funzione di ricovero per autovetture o di deposito.

Art. 50: Inserire il comma 4 con la seguente dicitura" Nelle aree produttive possono essere realizzate strutture telonate o similari a carattere temporaneo in deroga alle norme di P.R.G.C a condizione che venga mantenuta la distanza dal confine di proprietà o ottenuto l'assenso del

confinante. La temporaneità si intende per un arco temporale di tre anni, eventualmente prorogabile su apposita e motivata richiesta di parte per ulteriori 3 anni. Decorsi tali termini la struttura dovrà essere rimossa. A garanzia dell'effettiva demolizione della struttura dovrà essere presentata per il rilascio del provvedimento apposita polizza fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune. La polizza fideiussoria dovrà essere pari all'importo necessario alla rimozione delle opere oggetto di costruzione temporanea.

Art. 51: sopprimere il comma 3 e il comma 4 e rinominare conseguentemente i commi 5, 6 e 7;

Art. 51 comma 5 ultimo comma: Eliminare la dicitura "almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m."

Art. 52 comma 2: al termine dell'ultimo periodo inserire: "Le recinzioni dovranno essere arretrate rispetto al confine stradale per garantire la sezione minima prevista dall'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.C.";

Art. 52 comma 6: Sostituire l'ultimo capoverso con la seguente dicitura "Per le zone montane le recinzioni fronteggianti aree ad uso pubblico saranno solamente in legno con paletti verticali e legni trasversali o in pietra a secco, mentre quelle a separazione delle proprietà private potranno essere realizzate in rete plastificata verde".

Art. 52 al comma 8 primo periodo: La dicitura "non superiore a 2,30 m" è sostituita con "non superiore a 3,00 m"

Art. 52 inserire il comma 13: Nella costruzione o ricostruzione di recinzioni deve essere garantita un'area di sosta (conteggiabile nelle verifiche delle aree a parcheggio) esterna alla recinzione per ogni unità immobiliare residenziale.

Art. 53 comma 3 secondo periodo: le parole tinta legno sono sostituite con "finto legno"

Inserire l'art. 53 bis :*Serre*

1. Si definisce serra un ambiente chiuso, di solito protetto da superfici trasparenti ove si coltivano piante in condizioni climatiche particolari. La struttura è costituita da materiale facilmente amovibile e non richiede opere murarie e generalmente non è collegata funzionalmente e strutturalmente ad altre opere edilizie.

2. Per serre fisse si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate.

Art. 57 comma 3: La dicitura "misurato nella mezzera della carreggiata, non inferiore a 7,50 m." è sostituita con per ogni corsia di marcia, non inferiore a 6,75 m"

Art. 57 inserire il comma 9: Tutti gli accessi su strada pubblica o di uso pubblico devono garantire un'idonea visibilità; quando essa non può essere garantita naturalmente per la presenza di ostacoli inamovibili dovrà essere prevista l'installazione di specchi stradali;

(omissis)